

Spettabile

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Piazza Mastai 12

00153 Roma

e-mail: adm.openhearing@adm.gov.it

Oggetto: Sugar Tax - ADM Open Hearing

Egregi Signori,

con la presente siamo lieti di poter fornire il nostro contributo così come richiesto durante l'*Open Hearing* organizzato da Codesta Spettabile Agenzia - in tema di "Sugar Tax" - in data 9 ottobre 2020, formulando di seguito alcune osservazioni e proposte che riteniamo possano risultare utili nella stesura del provvedimento attuativo del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Osservazioni e proposte

1. Per determinare con certezza la tipologia di edulcoranti che sono alla base della determinazione dell'imposta, è fondamentale avere una lista aggiornata delle sostanze di origine naturale o sintetica in grado di conferire dolcezza alle bevande.
2. In sede di registrazione degli esercenti impianti di produzione, sarebbe opportuno eliminare dal novero delle informazioni richieste quella concernente il tipo e la quantità, espressa in peso, di ogni edulcorante contenuto o necessario per la produzione di un litro di prodotto finito. Tale dato informativo potrebbe essere sostituito da una comunicazione relativa al contenuto complessivo degli edulcoranti per ogni prodotto finito, elemento unico ed essenziale per determinare l'obbligatorietà del pagamento dell'imposta (art. 1, c. 666, Legge di bilancio 2020). Tale richiesta nasce dalla necessità di:
 - a. Semplificare la gestione amministrativa delle aziende;
 - b. Garantire la riservatezza sulle ricette industriali sia del fabbricante, sia del cedente nel caso in cui incarichi della fabbricazione un soggetto terzo.
3. Sarebbe inoltre opportuno eliminare, sempre in sede di registrazione, l'obbligo per il soggetto esercente l'impianto di produzione di indicare la quantità annua stimata di bevande edulcorate che intende produrre per conto proprio ovvero per conto di soggetti terzi, essendo un dato che potrebbe non essere noto o che comunque potrebbe subire rilevanti modifiche a consuntivo.
4. Per quanto riguarda gli obblighi gravanti sul fabbricante che produce per conto di terzi, sarebbe opportuno chiarire meglio quali annotazioni debbano essere dallo stesso effettuate nel prospetto riepilogativo e, in particolar modo, se solo le annotazioni afferenti la produzione delle bevande edulcorate ovvero anche il loro trasferimento (che non rappresenta una cessione ai fini dell'imposta) al soggetto che ne ha commissionato la produzione. Andrebbero inoltre rivisti gli obblighi dichiarativi

gravanti sul fabbricante per conto terzi ed, in particolar modo, eliminato l'obbligo di indicare il codice identificativo dei soggetti che hanno provveduto alla cessione delle bevande prodotte in quanto il momento di estrazione dei beni dall'impianto potrebbe non coincidere con il momento della loro cessione da parte del committente.

5. Andrebbe anche chiarito come debba essere tenuto il succitato prospetto riepilogativo nell'eventualità in cui un fabbricante possa svolgere, nell'ambito della propria complessiva attività, differenti ruoli e, in particolar modo, possa essere:
 - a. Fabbricante in proprio;
 - b. Fabbricante per conto di soggetti terzi;
 - c. Cedente di bevande fabbricate per suo conto da produttori terzi.
6. Tra i casi di non applicazione del tributo andrebbe anche previsto il caso di restituzione della merce ovvero di distruzione e/o rilevazione di difetti qualitativi dopo la produzione ma prima della sua immissione in consumo.
7. Sarebbe opportuno prevedere che l'esenzione trovi applicazione non solo per le cessioni dirette da parte del fabbricante per il consumo in altri Paesi (sia appartenenti all'Unione Europea che non), ma anche per le cessioni intermedie o per quelle il cui trasporto viene curato dal cessionario. Ove la merce venga destinata all'estero in un momento successivo all'originaria cessione da parte del fabbricante, sarebbe inoltre opportuno prevedere una modalità di scomputo, in sede di dichiarazione, dell'imposta già assolta.
8. Si chiede infine di specificare se nell'ambito delle cessioni all'esportazione siano incluse anche le operazioni a queste assimilate ai fini IVA, come ad esempio le forniture destinate al rifornimento delle navi adibite a navigazione in alto mare (di cui all'art. 8-bis DPR 633/72).

Ringraziandovi per l'opportunità che ci è stata offerta, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario e vi porgiamo i nostri migliori saluti

BDO Tax S.r.l. Stp